



Comune di Alagna Valsesia

Im Land - Comunità Walser

Piazza degli Alberghi, 20 - 13021 Alagna Valsesia

tel.+39 0163/922944 - 91361 - fax. 0163/91420

www.comune.alagnavalsesia.vc.it

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 02/11/2022

OGGETTO:

PROGETTO "IM LAND JUNIOR OUTDOOR" CON ATTIVITA' DIDATTICA ED ESCURSIONISTICA: PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue addì due del mese di novembre alle ore sedici e minuti trenta presso la Sede comunale, dato atto che la presente seduta, regolarmente convocata, si svolge in videoconferenza e in accordo alle modalità per lo svolgimento delle sedute dell'Organo Esecutivo come approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 31.03.2022 avente ad oggetto "esame e approvazione delle modalità di disciplina del funzionamento delle sedute di Giunta Comunale in modalità remota o mista", risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. VEGGI ROBERTO - Sindaco videoconferenza	Sì
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco videoconferenza	Sì
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MOLLIA Antonella, collegata in videoconferenza.

Il Presidente, Dott. VEGGI ROBERTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Monterosa Promotion a.p.s. nasce dalla volontà di un gruppo di persone che con grande amore per la natura, per la montagna ed in particolare per il Monte Rosa, hanno l'intento di far conoscere le bellezze naturali e culturali della Valsesia e del Monte Rosa, promuovendo attività all'aria aperta che ne permettano la divulgazione, la diffusione e la conoscenza del territorio valesiano;

Visto la proposta organizzativa di Monterosa Promotion a.p.s., con sede in Piazza Celestino Gilardi, 13023 Campertogno (VC) – C.F. 91017440024 – presentata all'Ente in data 24.08.2022 al prot. n. 4130 con cui l'Associazione ha esposto il programma "Outdoor Junior Experience Alagna" relativo a n. 10 giornate educative e ricreative per ragazzi dai 5 ai 12 anni, gestite da Guide Escursionistiche Ambientali, Guide Alpine e Accompagnatori Turistici Professionisti per un costo totale pari ad Euro 4.560,00;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita personale dei ragazzi attraverso la scoperta del territorio, la passione per la storia, la comprensione della natura e la conoscenza di sé stessi;

Ritenuta la proposta di Monterosa Promotion a.p.s. meritevole di essere supportata in quanto idonea alla promozione, tra i ragazzi, della montagna, "saggia maestra" che esige rispetto e sacrificio ma che insegna a raggiungere obiettivi, a trovare il proprio equilibrio, a rispettare i propri limiti, a conoscere il valore del sacrificio e a godere della bellezza della natura;

Viste le spese rendicontate da Monterosa Promotion a.p.s. e presentate all'Ente in data 19.09.2022 al prot. n. 4534 con nota che documenta le somme sostenute dall'Associazione per l'attività didattica ed escursionistica di n. 2 guide escursionistiche a favore di n. 62 ragazzi partecipanti al progetto "Im Land Junior Outdoor";

Dato atto che il Comune di Alagna Valsesia intende concedere un contributo di Euro 4.560,00 a Monterosa Promotion a.p.s. a copertura delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione dell'attività didattica ed escursionistica "Im Land Junior Outdoor" a favore di n. 62 ragazzi, tra i 5 e i 12 anni;

Rilevato che i suddetti contributo non costituiscono sponsorizzazione e come tali non sono vietati dalla legge (art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 122/2010) e che tale divieto non si applica, inoltre, ai contributi elargiti ad Associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, Ong, cooperative sociali, onlus, ecc... che forniscono servizi direttamente a favore dei cittadini nel settore socio-assistenziale e culturale ai sensi dell'art. 4, comma 6 D.L. 95/12 (cosiddetta Spending Review) anche secondo le interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Lombardia (deliberazione 89/2012 del 14/03/2012) e del Piemonte (deliberazione n. 77 del 30/06/2016) non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo; specificando che tali contributi non costituiscono altresì spese di rappresentanza (Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 83/2017) in quanto dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute utile per la comunità amministrata e riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente Locale e pertanto non soggette al vincolo di cui all'art. 6 comma 8, del D.L. 78/2010;

Vista, da ultimo, la deliberazione n. 7/2019 del 06/02/2019 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, ha chiarito che qualunque genere di intervento di natura economica da parte dell'Amministrazione comunale deve sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio, posto che il Comune è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. Pertanto, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, e ciò in considerazione dell'utilità che l'ente o la

collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo; prevedendo ovviamente adeguate rendicontazioni sulle attività rese, si da permettere il controllo da parte dell'ente locale sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è stata destinata,

Visto:

- il bilancio di previsione 2022-2024, esecutivo;
- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.1994;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

dopo ampia ed esauriente discussione;

D E L I B E R A

1. **Di richiamare** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di assegnare** un contributo pari ad Euro 4.560,00 a Monterosa Promotion a.p.s. con sede in Piazza Celestino Gilardi, 13023 Campertogno (VC) – C.F. 91017440024 – a sostegno delle spese sostenute dall'Associazione per l'attività didattica ed escursionistica di n. 2 guide escursionistiche a favore di n. 62 ragazzi partecipanti al progetto "Im Land Junior Outdoor";
3. **di impegnare** e contestualmente erogare le somme sopra indicate sul capitolo 2690/1/1, Codice D.Lgs. 118/2011 07.01.1, Missione 07, Programma 01 titolo I, macroaggregato 104, P.D.C. U.1.04.04.01.001, del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di erogare il sostegno economico di cui sopra, a favore Monterosa Promotion a.p.s a sostegno delle spese sostenute dall'Associazione per l'attività didattica ed escursionistica di n. 2 guide escursionistiche a favore di n. 62 ragazzi partecipanti al progetto "Im Land Junior Outdoor";

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi, palesamente espressi:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. VEGGI ROBERTO
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MOLLIA Antonella
Firmato digitalmente